

CITTA' DI CEPAGATTI
PROVINCIA DI PESCARA



REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE

di cui all'art. 45 del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 come modificato dal

D. Lgs. n. 209 del 31/12/2024 (correttivo appalti)

adottato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 20.02.2026

INDICE REGOLAMENTO INCENTIVI PER ATTIVITÀ TECNICHE

CAPO I Principi generali

Art. 1 - Procedure di affidamento - Oneri per le attività tecniche Art. 2 - Destinatari

Art. 3 - Gruppo di lavoro

Art. 4 - Limite soggettivo dell'incentivo

Art. 5 - Esclusione dalla disciplina dell'incentivo Art. 6 - Centrali di committenza

Art. 7 - Quota del 20 per cento

CAPO II Incentivo per lavori

Art. 8 - Graduazione della misura incentivante Art. 9 - Disciplina delle varianti

Art. 10 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO III Incentivo per acquisizione di servizi e forniture

Art. 11 - Graduazione della misura incentivante

Art. 12 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO IV Norme comuni

Art. 13 - Principi in materia di valutazione Art. 14 - Attività articolate e singole

Art. 15 - Assegnazioni coincidenti di più attività Art. 16 - Attività del personale dirigenziale

Art. 17 - Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione Art. 18 - Liquidazione dell'incentivo

Art. 19 - Informazione e confronto

Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'art. 45, D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 come modificato dal D.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209. All'interno del presente regolamento il Codice dei contratti pubblici, approvato con D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., è menzionato come "Codice".

CAPO I

Principi generali

Art. 1

Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche

1. Gli oneri per le attività tecniche di cui all'art. 2, c. 2, relativi alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, a carico dei relativi stanziamenti, sono disciplinati dall'art. 45 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. e dal presente Regolamento; la disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative a servizi e forniture di particolare importanza, come definite dall'allegato II.14 al Codice, solo nel caso in cui sia nominato il Direttore dell'Esecuzione.
2. L'elenco dei servizi di particolare complessità riportato nell'art. 32, comma 2, dell'allegato II.14 è indicativo e non tassativo. La stazione appaltante può quindi identificare ulteriori servizi, secondo specifici parametri (tecnologia, competenze, innovazione, ecc.) per i quali il RUP e il DEC devono essere distinti, rendendo così possibile l'erogazione degli incentivi per le attività tecniche.
3. La concreta qualificazione di un servizio o di una fornitura come “particolarmente importante” deve essere motivata dal RUP con rigore, dimostrando la sussistenza dei presupposti normativi, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e prevenzione di conflitti di interesse.
4. Nel caso di attivazione di opzioni, proroghe o rinnovi contrattuali previsti negli atti di affidamento, è possibile riconoscere un importo maggiorato dell'incentivo ove previsto nel quadro economico iniziale dell'affidamento e a condizione che la clausola sia effettivamente attivata dal RUP.
5. L'incentivo è riconosciuto anche negli affidamenti diretti, nelle concessioni, nei contratti di partenariato pubblico-privato (PPP), e in caso di adesione a convenzioni Consip ad altri strumenti di centralizzazione degli acquisti a condizione che l'Amministrazione aderente svolga attività tecniche rientranti tra quelle incentivabili in conformità all'art. 45 del Codice dei Contratti.
6. L'incentivo è riconosciuto anche in caso di adesioni a convenzioni ed accordi quadro dei soggetti aggregatori.
7. Per gli affidamenti diretti relativi a progetti PNRR digitali, la base d'asta per il calcolo degli incentivi è costituita dal prezzo contrattualizzato (IVA esclusa) e non dall'importo forfettario (lump sum) del contributo PNRR.
8. La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali. Il contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione e del relativo bilancio dovrà essere inserito nel quadro economico. La misura è definita in base alla graduazione indicata nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III. Nel caso in cui l'Amministrazione adotti strumenti digitali avanzati (BIM) per la gestione degli affidamenti, il limite massimo dell'incentivo è incrementato del 15%.
9. L'importo di cui al primo comma, in particolare, è destinato:
 - a) ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'art. 2, nonché ai loro

collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 3, per una quota dell'80%;

b) alle finalità di cui al successivo art. 7, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.

10. Ai fini di cui ai precedenti commi il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del Codice ed al presente Regolamento.

Art. 2

Destinatari

1. La quota dell'80% di cui al precedente art. 1, c. 9, lett. a), relativa a ciascuna procedura è destinata ad incentivare l'attività del personale proprio dell'Ente e al personale di altre amministrazioni pubbliche che, sulla base di convenzioni all'uopo stipulate, svolge le attività tecniche indicate nell'allegato I.10 al Codice.

2. Sono destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, i soggetti che svolgono le seguenti attività tecniche:

- responsabile unico del progetto - RUP;
- soggetti incaricati della programmazione della spesa per investimenti ed eventuali collaboratori;
- collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico- amministrativa dell'intervento;
- redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
- redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- redazione del progetto esecutivo;
- coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
- verifica del progetto ai fini della sua validazione;
- predisposizione dei documenti di gara;
- direzione dei lavori;
- ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
- coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- direzione dell'esecuzione;
- collaboratori del direttore dell'esecuzione, ove nominati (direttore/i operativo/i);
- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- collaudo tecnico-amministrativo;
- regolare esecuzione;
- verifica di conformità;
- collaudo statico;

- coordinamento dei flussi informativi.

Art. 3

Gruppo di lavoro

1. In relazione alla propria organizzazione l'Ente individua con apposito provvedimento del Responsabile del Servizio competente, la struttura tecnico amministrativa o "gruppo di lavoro" destinatario dell'incentivo riferito alla singola procedura di affidamento, identificando il ruolo di ciascuna unità di personale assegnata, anche con riguardo alle attività dei collaboratori.
2. Può essere destinatario dell'incentivo tecnico anche il personale a tempo determinato compreso nel gruppo di lavoro di cui al comma precedente.
3. In relazione alle attività/adempimenti a ciascuno assegnati, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti della procedura.
4. Al fine di valorizzare la professionalità del personale proprio dell'Ente, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.
5. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal Responsabile del Servizio competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo.
6. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
7. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dal personale coinvolto secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III, nonché motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, come previsto dal successivo art. 18.
8. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D.lgs. n. 165/2001. Il Responsabile che dispone l'incarico è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate situazioni.

Art. 4

Limite soggettivo dell'incentivo

1. L'incentivo complessivamente maturato da ciascuna unità di personale nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dalla medesima unità di personale. Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, detto limite è aumentato del 15 per cento.
2. L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse

di cui al successivo art. 7.

Art. 5

Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

1. Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento:
 - a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
 - b) i lavori di importo inferiore a € 40.000;
 - c) gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a € 40.000,00;
 - d) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 56;
 - e) i lavori in amministrazione diretta;
 - f) i lavori e gli acquisti di beni e servizi – indipendentemente dal loro valore – in caso di affidamenti in house (parere ANAC n. 36/2024).
2. È fatta salva la facoltà dell'amministrazione di prevedere modalità diverse ed alternative di retribuzione delle attività tecniche svolte dai propri dipendenti. In tal caso l'incentivazione di cui al presente Regolamento non si applica, escludendo qualunque sovraincentivazione.

Art. 6

Centrali di committenza

1. In caso di attività svolta da centrale di committenza, al personale della stessa è attribuito un incentivo in misura non superiore al 25 % della misura complessiva dell'incentivo, in base agli accordi intercorrenti tra le parti.
2. La quota è assegnata su richiesta della centrale che indichi le attività incentivabili tra quelle di cui all'art. 2, c. 2.
3. La quota assegnata alla centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'Ente le cui funzioni sono state trasferite alla stessa centrale.
- 4.

Art. 7

Quota del 20 per cento – FONDO PER L'INNOVAZIONE

1. La quota di cui all'art. 1, c. 9, lett. b), è incrementata da:
 - la quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo della singola unità di personale di cui all'art. 4, c. 1;
 - la quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del Responsabile di cui all'art. 18;
 - fermo restando quanto stabilito dall'art. 2, comma 1 del presente regolamento, la quota parte di prestazioni non svolte da personale proprio dell'Amministrazione in quanto affidate a personale esterno all'Ente.
2. Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, all'acquisto di beni e tecnologie

funzionali a progetti di innovazione. Rientrano in questo ambito:

- la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
- l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
- l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;

3. Le risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, per:

- attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali del personale nella realizzazione degli interventi;
- la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
- la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

CAPO II

Incentivo per lavori

Art. 8

Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, è così graduata in ragione della complessità dell'opera da realizzare:

Importo dell'affidamento (A)	Quota da destinare al fondo
Da € 40.000,00 fino a € 3.500.000,00	2,00% ($A \cdot 2\%$)
Sul di più e fino a € 5.000.000,00	1,75% ($€ 70.000,00 + 1,75\% \cdot (A - 3.500.000,00)$)
Sul di più	1,35% ($96.250,00 + 1,35\% \cdot (A - 5.000.000,00)$)

Art. 9

Disciplina delle varianti

Le varianti conformi all'art. 120, comma 1, lett. c), del Codice, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura; l'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziato rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, c. 13, del Codice.

Art. 10

Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a lavori, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

Attività tecnica	Percentuale
Responsabile unico del progetto (RUP)	40 %
Programmazione della spesa per investimenti	5 %
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	10 %
Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali/Documento di indirizzo alla progettazione	2%
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	2%
Redazione del progetto esecutivo	4%
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	2 %
Verifica del progetto ai fini della sua validazione	10 %
Predisposizione dei documenti di gara	5%
Direzione dei lavori	10 %
Ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere)	1%
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	2 %
Collaudo tecnico-amministrativo/regolare esecuzione	3%
Collaudo statico	2%
Coordinamento dei flussi informativi	2%
Totale	100,00%

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.

3. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia svolta dai dipendenti una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) sono corrispondentemente riparametrate.
4. La parte di incentivo che corrisponde a prestazioni non svolte dal personale dipendente, perché affidate a personale esterno all'Amministrazione oppure perché prive dell'attestazione del Responsabile di servizio incrementa le risorse di cui all'art. 7.

CAPO III

Incentivo per servizi e forniture

Art. 11

Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, è così graduata in ragione della complessità del servizio o fornitura in affidamento:

Importo dell' affidamento (A)	Quota da destinare al fondo
Da € 40.000,00 fino a € 3.500.000,00	2,00% ($A \cdot 2\%$)
Sul di più e fino a € 5.000.000,00	1,75% ($€ 70.000,00 + 1,75\% \cdot (A - 3.500.000,00)$)
Sul di più	1,35% ($96.250,00 + 1,35\% \cdot (A - 5.000.000,00)$)

2. Gli incentivi per gli appalti di forniture e servizi sono attribuiti a condizione che sia nominato il Direttore dell'esecuzione. In caso di affidamento di importo inferiore a € 500.000,00, il Direttore dell'esecuzione potrà essere nominato a condizione che il servizio o la fornitura risulti dagli atti progettuali qualificato come "particolarmente importante" secondo i criteri fissati dall'art. 32, comma 2, dell'Allegato II.14 del Codice dei Contratti.
3. L'art. 45 del D. Lgs. 36/2023 consente il riconoscimento dell'incentivo anche nel caso di affidamento diretto del contratto di appalto, pertanto sulla base di tale presupposto è possibile riconoscere incentivi per funzioni tecniche in caso di rinnovi contrattuali (la cui possibilità deve essere opportunamente prevista negli atti di gara).

Art. 12

Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a servizi e forniture, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

Attività tecnica	Percentuale
Responsabile unico del progetto (RUP)	40 %
Programmazione della spesa per investimenti	5%
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	10%
Redazione del progetto (livello unico)	5 %
Predisposizione dei documenti di gara	5 %

Direzione dell'esecuzione ed eventuale direttore operativo	28 %
Collaboratori del direttore dell'esecuzione, ove nominato (direttore operativo)	2 %
Verifica di conformità	5 %
Totale	100,00%

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.
3. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia svolta dai dipendenti una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) sono corrispondentemente riparametrate.
4. La parte di incentivo che corrisponde a prestazioni non svolte dal personale dipendente, perché affidate a personale esterno all'Amministrazione oppure perché prive dell'attestazione del Responsabile di servizio incrementa le risorse di cui all'art. 7.

CAPO IV

Norme comuni

Art. 13

Principi in materia di valutazione

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote in tabella. Ai fini della attribuzione il Responsabile tiene conto:
 - del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
 - della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;
 - della competenza e professionalità dimostrate;
 - della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.
2. L'incentivo è corrisposto per le attività effettivamente svolte anche in caso di mancata realizzazione dell'opera o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura.
3. La determinazione della corresponsione dell'incentivo da parte del Responsabile è supportata da idonei elementi valutativi espliciti nella scheda di cui al successivo art. 18.
4. In ogni caso il personale responsabile delle attività incentivate che violi obblighi posti a suo carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolga quanto assegnato con la dovuta diligenza, è escluso dall'incentivazione.

5. Il riepilogo annuale dei provvedimenti di liquidazione è trasmesso dal Responsabile del Servizio competente al Sindaco, al Segretario comunale, e all'OIV/Nucleo di valutazione per quanto di rispettiva competenza.

Art. 14

Attività articolate e singole

1. Qualora una attività sia svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, Direttore esecuzione e direttori operativi), compete alla figura principale attestare il ruolo ed il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla medesima attività ed indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno, fermo restando quanto indicato per il personale dirigenziale dal successivo art. 16, commi 4 e 5.
2. In assenza di collaboratori o altre figure ulteriori richieste per l'attività specifica, l'intera quota dell'incentivo è corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

Art. 15

Assegnazioni coincidenti di più attività

1. Nel caso in cui allo stesso soggetto siano assegnate più attività separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali con applicazione di un abbattimento del 5% sull'importo derivante dalla percentuale maggiore. Le somme determinate con questa metodologie vanno ad incrementare il Fondo di cui all'art.7.

Art. 16

Attività del personale con qualifica di Responsabile di Servizio

1. Il Responsabile del Servizio competente è compreso nell'ambito dei destinatari dell'incentivo di cui all'art. 45 del Codice, secondo le disposizioni del presente Regolamento.
2. Nel caso in cui il Responsabile del Servizio competente della struttura tecnico amministrativa o "gruppo di lavoro" di cui al precedente art. 3, sia compreso fra i soggetti assegnatari di attività incentivabili, partecipa all'erogazione degli incentivi tenuto conto di quanto previsto nei successivi commi del presente articolo.
3. L'accertamento e l'attestazione delle specifiche attività tecniche svolte dal Responsabile del Servizio competente di cui al secondo comma, ai fini della corresponsione dell'incentivo, sono effettuati dal Segretario Comunale, sentito il RUP in ordine all'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi, tenuto conto delle schede di cui al successivo art. 18.
4. La liquidazione del compenso al Responsabile del Servizio competente di cui al secondo comma, è effettuata dal Segretario Comunale, secondo le modalità stabilite dal successivo art. 18, c. 3.

Art. 17

Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

1. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori, servizi o forniture si verifichino ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non viene corrisposto alcun incentivo.
2. Qualora si verifichino dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 120, comma 1, del Codice, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata.
3. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non siano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 120, comma 1, del Codice (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), al Responsabile Unico del progetto, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella tabella allegata.
4. Qualora si verifichino dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata.

Tipologia incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	30%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	50%
Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	20%
	Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	40%
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	60%

5. La riduzione delle risorse incentivanti non è applicata qualora in sede di gara o in sede esecutiva si verifichino ritardi o criticità non dovuti a inadempienze riconducibili al personale destinatario dell'incentivo.

Art. 18

Liquidazione dell'incentivo

1. La liquidazione del compenso è effettuata dal Responsabile di servizio competente, sentito il RUP in ordine all'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi, che accerta ed attesta le specifiche attività svolte dal dipendente, tenuto conto delle apposite schede di rendicontazione riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.
2. La liquidazione dell'incentivo avviene per quanto maturato da ciascuna unità di personale assegnataria con riferimento al lavoro / servizio/ fornitura di riferimento.
3. Ai fini della liquidazione il Responsabile predispone una scheda per ciascuna unità di personale assegnataria delle singole attività, contenente almeno:
 - il tipo di attività assegnata/da svolgere;
 - la percentuale realizzata nell'anno di competenza;
 - i tempi previsti e i tempi effettivi;
 - l'indicazione dell'importo dell'incentivo da liquidare.

La scheda è controfirmata dal personale interessato.

4. La liquidazione degli incentivi per funzioni tecniche nei lavori e servizi di durata pluriennale può avvenire progressivamente in corrispondenza degli stati di avanzamento delle prestazioni, ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs n. 36/2003, purchè sia rispettato il principio de risultato.

Art. 19

Informazione e confronto

1. Il Servizio Personale fornisce con cadenza annuale informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente regolamento, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2023, n. 35.

